



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 391 del 29 aprile 2020

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/[omissis]/2020 nei confronti del Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale di [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2019- 2021.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 29 aprile 2020;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 10.1.2020 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Consorzio [omissis], con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2019-2021;
- Vista la comunicazione prot. n. 1762 del 10.1.2020 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Presidente, e dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio [omissis], per la mancata adozione del documento sopra menzionato;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- Vista la nota acquisita al prot. n. 6443 del 27.1.2020, con cui [omissis], in qualità di RPCT, rappresentava che i Piani per la prevenzione della corruzione per i trienni 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022, già predisposti, sarebbero stati approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020. Nella stessa nota di riscontro, oltre a formulare richiesta di audizione, provvedeva a trasmettere i nominativi dei soggetti facenti parte dell'organo di indirizzo politico avvicendati a partire dal 1.2.2018;
- Vista la nota del 6.2.2020 acquisita al prot. n. 9943, con cui [omissis], comunicava l'avvenuta approvazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29.1.2020, del PTPCT 2019-2021, e la relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - prevenzione della corruzione" del sito istituzionale del Consorzio [omissis]. Nella stessa nota, rappresentava altresì la difficile situazione del Consorzio [omissis], caratterizzata da una struttura organizzativa insufficiente, da carenza di personale (Direzione generale con un unico dipendente; personale con contratti co.co.co.), e da contenzioso derivante dal passato (10 vertenze di lavoro e 4 procedimenti penali pendenti);
- Visto il verbale dell'audizione del 11.2.2020 (prot. n.11440 del 11.2.2020), svoltasi presso la sede dell'Autorità, richiesta con nota acquisita al prot. n. 6443 del 27.1.2020, alla quale hanno partecipato per il [omissis], il Direttore generale /RPCT [omissis] e RPCT pro tempore il [omissis],
- Vista la comunicazione prot. n. 11823 del 12.2.2020, con la quale si provvedeva ad integrare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio al RPCT pro tempore del Consorzio [omissis], [omissis] al Presidente pro tempore [omissis], e ai già componenti del Consiglio di Amministrazione ([omissis], [omissis], [omissis] [omissis], [omissis]);
- Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 11156 del 10.2.2020, [omissis], poi reiterate con ulteriore nota prot. n. 20650 del 11.3.2020, con cui rappresentava che il PTPCT 2019-2021 già elaborato, non era stato ritualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, ma in ogni caso ritenuto integrato dal Modello 231-01;
- Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 11164 del 10.2.2020, dal [omissis], con contenuti identici a quelli del [omissis];
- Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 11476 del 11.2.2020, dal dr. [omissis], con cui comunicava di essersi insediato solo in data 12 settembre 2019, quando il termine fissato per l'approvazione del Piano era scaduto da mesi e, pertanto, non poteva essergli addebitata alcuna contestazione;
- Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 11459 del 11.2.2020, dal avv. [omissis], con contenuti identici a quelli del [omissis],
- Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 11340 del 11.02.2020, dall' [omissis], con cui comunicava di essere stato nominato Consigliere in data 13 settembre 2019, diversi mesi dopo lo scadere del termine di legge per la predisposizione del Piano;
- Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 18048 del 4.3.2020, dal [omissis], con cui comunicava di aver svolto le funzioni di Consigliere dal 26.4.2017 al giugno 2019, data in cui avrebbe presentato le dimissioni a causa di questioni familiari e gravosi impegni di lavoro; nella stessa nota, rappresentava in merito all'adozione del Piano, di aver confidato nella professionalità del RPCT, soggetto cui la legge assegna specifiche responsabilità;



Autorità Nazionale Anticorruzione

-Viste le controdeduzioni dal medesimo contenuto presentate con le note acquisite al protocollo dell'Autorità n. 20424 e n. n. 20457 del 11 marzo 2020, rispettivamente dai [omissis] e [omissis], con le quali viene sostenuta la tesi secondo la quale l'Ente, avendo adottato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01, disposto con misure integrative al PTPCT in data 8 febbraio 2016, e pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio [omissis], non era obbligato all'adozione del PTPCT 2019-2021. A sostegno di questa tesi, veniva invocato il regime differenziato tra PA e gli altri soggetti di cui all'art. 2 bis comma 2 del d.lgs. 33/2013, previsto dall'art. 1 comma 2 bis della legge 190/2012, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione. Per i soggetti di cui all'art. 2 bis comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, è previsto che, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione, siano adottate misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

-Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 20449 del 11.3.2020, dal [omissis], con cui comunicava di aver svolto le funzioni di RPCT dal 30 marzo 2018 (ratifica della nomina a RPCT da parte del CdA) fino alla data del 21 settembre 2018;

-Viste le controdeduzioni presentate con nota acquisita al prot. n. 21103 del 12.3.2020, dal [omissis], rappresentato e difeso da [omissis], con cui comunicava di aver svolto le funzioni di Consigliere dal 26 aprile 2017 al 30 novembre 2018;

-Viste le controdeduzioni presentate [omissis], con nota prot. 20992 del 12.3.2020, con le quali rappresentava la tesi, già sostenuta dagli altri controinteressati, secondo la quale, avendo l'Ente adottato il Modello 231-01 con misure integrative al Piano anticorruzione, non era obbligato altresì all'adozione del PTPCT. Nella nota difensiva, [omissis], in merito alla mancata approvazione del PTPCT, identificava erroneamente il triennio di riferimento nel 2018-2020.

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del [omissis], ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 10.1.2020, l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2019-2021 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).
- ✓ Nel corso del procedimento sanzionatorio, disposto da questa Autorità in data 10 gennaio 2020, è emerso che il Consorzio [omissis], non ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.
- ✓ Dalla consultazione del sito web del [omissis], è risultata la pubblicazione del PTPC relativo al triennio 2019-2021, nella sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti- prevenzione della corruzione", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 2020;
- ✓ Si rileva che nella stessa seduta del 29 gennaio 2020, venivano approvati dal Consiglio di Amministrazione, i PTPCT relativi al triennio 2018-2020 e 2020-2022.
- ✓ Si ritiene che sussista la responsabilità sia dell'attuale Consiglio di Amministrazione, che del precedente, in quanto quest'ultimo non solo ha omesso di adottare il Piano nei termini di legge (31 gennaio), ma non ha provveduto ai dovuti adempimenti durante tutto il lasso di tempo intercorso fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione (12 settembre 2019). Il



Autorità Nazionale Anticorruzione

Consiglio di Amministrazione subentrato in carica a settembre 2019, ha una responsabilità per colpa in vigilando, avendo ommesso di verificare la realizzazione degli adempimenti che la legge assegna al RPCT. L'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate.

- ✓ Si rappresenta altresì che il Piano è un atto programmatico, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, trattandosi quindi di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, e in relazione al progredire della strategia di prevenzione, il ritardo nell'adozione non appare scusabile. A sottolineare la responsabilità, valga la considerazione che essendo il Piano di natura programmatica, perde la sua finalità se viene redatto quando il periodo di riferimento è già concluso. La mancata adozione del PTPCT rappresenta una condotta omissiva che integra un illecito permanente i cui effetti si protraggono fino a quando l'adempimento richiesto dalla legge non viene effettivamente eseguito. Infatti, l'adozione di un provvedimento di programmazione e organizzazione, quale è il PTPC, richiede una serie di azioni di ricognizione di attività e di consultazione di cui non si è ricavata traccia dalla consultazione del sito, né è stata fatta menzione nelle controdeduzioni prodotte.
- ✓ Con riferimento a quanto rappresentato nelle memorie difensive, con riguardo all'adozione da parte del Consorzio [omissis], del Modello 231-01, il PNA 2019 ha chiarito che: “si rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla legge 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e ad esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione indicata nella Parte I, § 2. del presente PNA.”
- ✓ Si rappresenta inoltre che, in merito all'obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel Modello 231, il PNA 2019 ha evidenziato che “ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 tiene luogo del PTPCT e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia”.
- ✓ Si rileva peraltro, da quanto appreso in sede di audizione dallo stesso RPCT pro tempore, dr. [omissis], che il Modello 231 adottato dal Consorzio [omissis], e integrato con la apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione, era fermo all'aggiornamento del 2017. Dalla consultazione del sito istituzionale del Consorzio [omissis], si rileva infatti la pubblicazione del Modello 231-01 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 8.2.2016 n. 45.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Pertanto, il documento non soddisfa in ogni caso i requisiti dell'aggiornamento annuale previsti dalla normativa.

- ✓ Premesso quanto sopra, le pur comprensibili difficoltà rilevate dal Direttore generale del [omissis], appaiono tuttavia insufficienti a giustificare l'inadempienza in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.
- ✓ Il PTPCT 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2020, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (10 gennaio 2020) e con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.
- ✓ Si rileva altresì una scarsa attenzione dell'ente alle scadenze di legge previste per l'adozione del PTPCT, in quanto l'ultimo Piano predisposto dal Consorzio [omissis], in materia di anticorruzione risulta il PTPCT 2017.
- ✓ Pertanto, si evidenzia una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.
- ✓ Per quanto riguarda il ruolo del [omissis], e del [omissis], rimasti in carica rispettivamente fino al 21 settembre 2018 e 30 novembre 2018, non si ravvisano responsabilità.
- ✓ In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2019-2021 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nel RPCT in carica [omissis], Presidente [omissis], e nei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica ([omissis], [omissis], [omissis], [omissis]); e nei confronti del Presidente *pro tempore* [omissis], e ai già componenti del Consiglio di Amministrazione ([omissis], [omissis], [omissis])

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2019-2021 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del RPCT in carica, del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e nei confronti del Presidente *pro tempore* e dei componenti il Consiglio di Amministrazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

pro tempore del Consorzio [omissis], per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], RPCT del [omissis],
- [omissis], Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- [omissis], consigliere del [omissis],
- [omissis], consigliere del [omissis]
- [omissis], consigliere del [omissis],
- [omissis], consigliere del [omissis],
- [omissis], Presidente pro tempore del [omissis],
- [omissis], consigliere pro tempore del [omissis],
- [omissis], consigliere pro tempore del [omissis],
- [omissis], consigliere pro tempore del [omissis],

di disporre l'archiviazione nei confronti del [omissis], e del [omissis],.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 5 maggio 2020
Il Segretario: *Rosetta Greco*